



LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 22 12 1976 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 5 1 1977 N. 1

Norme per l' esercizio dell' emodialisi domiciliare e nelle unita' emodialitiche esterne all' ospedale.

ARTICOLO 1

La Regione nell' ambito dei propri interventi nel campo socio - sanitario disciplina e favorisce il servizio di emodialisi domiciliare allo scopo di assicurare ai pazienti un' assistenza piu' completa ed un migliore recupero sociale.

ARTICOLO 2

Per emodialisi domiciliare si intende la terapia emodialitica affidata direttamente al paziente che la esegue senza la presenza di personale medico avvalendosi dell' apporto collaborativo di un assistente in locali ad uso singolo o collettivo riconosciuti idonei. In caso di minori o incapaci la terapia emodialitica e' affidata ai genitori o al tutore ovvero a terzi da questi autorizzati.

ARTICOLO 3

L' emodialisi domiciliare viene effettuata a cura degli enti ospedalieri delle cliniche universitarie degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dotati di servizio di emodialisi i quali curano altresì l' addestramento per l' esecuzione della emodialisi stessa. I predetti enti sono autorizzati dalla Giunta regionale previa verifica della esistenza dei seguenti requisiti necessari per l' addestramento e per assicurare l' assistenza dei pazienti che effettuano la emodialisi domiciliare: a) disponibilita' di personale addetto all' addestramento dei pazienti in emodialisi proporzionato al numero degli stessi; b) disponibilita' di locali idonei per l' addestramento dei pazienti; c) servizi di assistenza tecnica adeguata; d) servizio di guardia medica telefonica durante l' effettuazione della emodialisi domiciliare; e) servizio di reperibilita' permanente a completamento dell' orario del servizio di guardia; f) disponibilita' di uno o piu' numeri telefonici diretti; g) disponibilita' di letti e di attrezzature indispensabili per far fronte a impedimenti temporanei dell' assistenza domiciliare.

ARTICOLO 4

Il paziente che intende essere addestrato alla emodialisi domiciliare deve rivolgere domanda all' ente autorizzato. Nella domanda devono essere indicati oltre alle generalita' del paziente il locale dove sara' effettuata la emodialisi l' indirizzo e le generalita' dell' assistente che si impegna a seguire il paziente nel corso del trattamento terapeutico. Le domande devono essere firmate dall' assistente e dal paziente o nel

caso di paziente minore o incapace dai genitori o dal tutore.

ARTICOLO 5

Presso ciascun ente autorizzato ai sensi dell' articolo 3 e' costituita una Commissione nominata dal consiglio di amministrazione dell' ente presieduta dal responsabile del servizio di emodialisi e composta da due sanitari medici e da due operatori sanitari non medici del servizio stesso. La Commissione deve essere integrata da un componente dei servizi sociali e psicologici ove esistano. Detta Commissione procede all' accertamento dell' esistenza dei requisiti psicofisici e degli altri requisiti necessari per l' addestramento nonche' al termine dello stesso ad emettere il relativo giudizio di idoneita'.

ARTICOLO 6

L' addestramento e' tenuto da personale medico infermieristico e tecnico del servizio di emodialisi sotto la direzione del responsabile del servizio stesso e consiste in insegnamenti teorici e pratici sulle varie condotte operative della emodialisi. L' addestramento avviene in sedi orari e giorni prefissati secondo le necessita' organizzative del servizio e deve avere una durata non inferiore a due mesi.

ARTICOLO 7

Al termine dell' addestramento la Commissione di cui all' articolo 5 accerta l' idoneita' del paziente e dell' assistente ad effettuare la emodialisi domiciliare. L' attestato di idoneita' viene rilasciato dal Presidente dell' ente e autorizza il paziente e l' assistente all' esercizio della emodialisi domiciliare con l' osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi.

ARTICOLO 8

La scelta delle apparecchiature da usarsi per la emodialisi domiciliare spetta al consiglio di amministrazione dell' ente ospedaliero su proposta del Sovrintendente o Direttore sanitario sentito il parere del personale medico e tecnico del servizio di emodialisi.

ARTICOLO 9

L' ente autorizzato provvede a fornire ed a installare nei locali giudicati idonei le apparecchiature per la emodialisi domiciliare nonche' a fornire periodicamente i materiali occorrenti. I pazienti sono tenuti al corretto uso e alla buona conservazione delle apparecchiature e dei materiali ricevuti nonche' alla loro restituzione al termine della terapia e nei casi in cui cessi il rapporto con l' ente che li ha forniti.

ARTICOLO 10

Le sedute di emodialisi domiciliare devono avvenire in base ad un programma concordato tra il responsabile del servizio di emodialisi e gli interessati nel quale devono essere indicati tra l' altro i giorni e le ore delle sedute di emodialisi nonche' la frequenza dei controlli. Eventuali variazioni devono essere preventivamente concordate; le variazioni conseguenti a situazioni di emergenza devono essere immediatamente segnalate. I pazienti devono eseguire il trattamento secondo le regole apprese durante l' addestramento accettando inoltre eventuali variazioni al programma ritenute necessarie e segnalare qualsiasi situazione anormale o incidente al servizio di emodialisi che provvede ad impartire le opportune istruzioni. Il servizio di emodialisi non risponde delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle predette norme da parte dei pazienti.

ARTICOLO 11

Il responsabile del servizio di emodialisi su segnalazione degli operatori sanitari addetti alla sorveglianza dei pazienti puo' interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche nonche' quando la inosservanza delle istruzioni da parte dei pazienti possa risultare pericolosa per la loro incolumita' dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell' ente. Nei casi di cui sopra si applica quanto disposto dal successivo articolo.

ARTICOLO 12

Nel caso di rinuncia dei pazienti o degli assistenti ad effettuare la emodialisi domiciliare o nel caso di sopravvenuta inidoneita' degli stessi o dei locali i pazienti dovranno trovare inserimento per il trattamento emodialitico presso il servizio indicato dai pazienti stessi o in caso di impossibilita' ricettiva di questo temporaneamente presso uno dei servizi vicini al loro domicilio.

ARTICOLO 13

Gli enti autorizzati possono istituire in locali anche esterni unita' per la effettuazione della emodialisi con assistenza limitata. In tali strutture i pazienti precedentemente addestrati ai sensi della presente legge provvedono direttamente all' esecuzione della emodialisi con la collaborazione di personale sanitario non medico messo a disposizione dall' ente sotto la responsabilita' dei sanitari del servizio di emodialisi.

ARTICOLO 14

Gli enti ospedalieri rimborsano per conto della Regione ai soggetti residenti in un comune della Liguria che effettuano la emodialisi presso i propri servizi le spese di trasporto regolarmente documentate entro il limite del costo previsto per l' uso dei mezzi pubblici collettivi. In casi eccezionali connessi con le condizioni di salute dei pazienti e attestate dal responsabile del servizio di emodialisi viene corrisposto a titolo di contributo per l' uso di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici l' importo di lire 50 per ogni chilometro percorso. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede semestralmente a corrispondere agli enti ospedalieri le somme dagli stessi anticipate. Per i pazienti residenti in un comune della Liguria che effettuano la emodialisi presso strutture di enti ubicati fuori della Regione le spese di cui sopra vengono rimborsate direttamente agli interessati a cura della Regione stessa.

ARTICOLO 15

Agli enti ed istituti autorizzati a svolgere attivita' di addestramento per la emodialisi domiciliare vengono concessi dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato alla sanita' contributi annui entro i limiti degli stanziamenti di bilancio tenuto conto delle spese sostenute e dei servizi effettuati.

ARTICOLO 16 SUBARTICOLO 1

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si provvede per il 1976 mediante riduzione nello stato di previsione della spesa del relativo bilancio di lire 25.000.000 del capitolo 380 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso >> e conseguente istituzione dei seguenti nuovi capitoli:

ARTICOLO 16 SUBARTICOLO 2

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si provvede per il 1976 mediante riduzione nello stato di previsione della spesa del relativo bilancio di lire 25.000.000 del capitolo 380 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso >> e conseguente istituzione dei seguenti nuovi capitoli: 227 << Contributi per l' effettuazione della emodialisi domiciliare e nelle unita' emodialitiche esterne all' ospedale >> con lo stanziamento di lire 24.000.000.

OMISSIS

Gli stanziamenti non impegnati nell' esercizio 1976 potranno essere impegnati entro l' esercizio successivo. Per gli esercizi successivi si provvedera' con le leggi di approvazione dei bilanci e nei limiti di disponibilita' degli stessi.

ARTICOLO 16 SUBARTICOLO 3

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si provvede per il 1976 mediante riduzione nello stato di previsione della spesa del relativo bilancio di lire 25.000.000 del capitolo 380 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso >> e conseguente istituzione dei seguenti nuovi capitoli:

OMISSIS

228 << Contributi nelle spese di viaggio in favore dei soggetti che effettuano emodialisi presso servizi ospedalieri >> con lo stanziamento di lire 1.000.000. Gli stanziamenti non impegnati nell' esercizio 1976 potranno essere impegnati entro l' esercizio successivo. Per gli esercizi successivi si provvedera' con le leggi di approvazione dei bilanci e nei limiti di disponibilita' degli stessi.

ARTICOLO 16 SUBARTICOLO 4

Gli stanziamenti non impegnati nell' esercizio 1976 potranno essere impegnati entro l' esercizio successivo. Per gli esercizi successivi si provvedera' con le leggi di approvazione dei bilanci e nei limiti di disponibilita' degli stessi.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 22 dicembre 1976

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1976

___Num:0042

___Boll__Uff__Num:01

___Boll__Uff__Anno:1977